



COMUNE DI CLAVIERE
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 11.06.2012

SOMMARIO

ART.1 - Oggetto

ART.2 - Presupposto impositivo

ART.3 - Determinazione delle aliquote e dell'imposta

Art.4 - Abitazione principale

Art.5 - Detrazione abitazione principale

ART.6 - Base imponibile

ART.7 - Determinazione dei valori per le aree fabbricabili

ART.8 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

ART.9 - Versamenti effettuati da un contitolare

ART.10 - Attività di controllo ed interessi moratori

ART.11 - Rimborsi e compensazione

ART.12 - Attività di recupero

ART.13 - Versamenti minimi

ART.14 - Incentivi per l'attività di controllo

ART.15 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

ART.16 - Differimento dei versamenti

ART.17 - Riscossione coattiva

ART.18 - Esenzioni

ART.19 - Entrata in vigore del regolamento

ART.1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'imposta municipale propria, istituita in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, secondo quanto disposto dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23 e dall'art. 13 del D.L. n.201/2011 convertito con la Legge 22 dicembre 2011 n.214, e viene adottato ai sensi degli artt.52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 in attuazione delle disposizioni contenute nella vigente normativa statale.

2 Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali in materia di imposta municipale propria.

Art.2 - Presupposto impositivo

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, inclusi aree edificabili e terreni agricoli e ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, così come meglio definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I terreni agricoli, situati nel territorio di questo Comune sono esenti ai fini della imposta municipale propria, in quanto il Comune di Claviere è compreso nell'elenco dei comuni montani allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14.06.1993, e così come previsto dall'art. 15, lettera a, della legge 27.12.1977, n. 584 e ai sensi dell'art. 7, lettera h), del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.

Art.3 - Determinazione delle aliquote e dell'imposta

1. L'organo competente a determinare le aliquote può differenziare le stesse anche in funzione della categoria catastale e, per le attività turistico-ricettive, alberghiere ed extralberghiere delle categorie D, anche in rapporto ai periodi di apertura annui.

2. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, o in mancanza, da altra idonea documentazione. L'autocertificazione, o la documentazione sostitutiva, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione e si ritiene tacitamente rinnovata fino a che sussistono le condizioni.

Art.4 - Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo di imposta e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nell'ipotesi di pluralità di pertinenze asservite all'abitazione principale appartenenti alla stessa categoria catastale (es. due C/2 oppure tre C/6..), le agevolazioni si applicano limitatamente alla pertinenza che presenta il maggior valore catastale.

Art.5 - Detrazione abitazione principale

1.Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo

ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione della detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età. Nel caso in cui, in corso d'anno, il figlio nasce o compie il 26° anno di età oppure trasferisce la residenza, la maggiorazione dei 50 euro spetta in misura proporzionale al periodo, tenendo conto che il mese si computa per intero a secondo che l'evento si sia verificato prima o dopo il 15° giorno del mese stesso. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

2. La detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

3. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenza e la detrazione si applicano anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art.6 - Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 convertito con la Legge 22 dicembre 2011 n.214 .

Art.7 – Determinazione dei valori per le aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio, ai sensi dell'art.5, comma 5, del D.Lgs. n.504/1992.

2. L'edificabilità dell'area viene dedotta dalla qualificazione attribuita dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune. La qualificazione di area edificabile che risulta dal piano regolatore generale approvato dal Consiglio comunale, è sufficiente per ritenere l'area tassabile ai fini dell'imposta municipale propria in quanto ha già un proprio valore di mercato.

3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

4. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, oltre i quali non viene svolta alcuna attività di accertamento, senza che possa far sorgere da parte del contribuente alcun vincolo. Le aree dichiarate dal contribuente con un valore

pari a quello deliberato dal Comune, vengono automaticamente non fatte oggetto di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.

Art. 8

Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art.9

Versamenti effettuati da un contitolare

1. L'imposta municipale propria si considera regolarmente pagata anche se il versamento viene effettuato da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data preventivamente comunicazione all'ente impositore.

Art.10

Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 1 punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 11

Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita all'art.10, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo pari a € 12,00 per anno.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente contestualmente alla presentazione dell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune a titolo di Imposta municipale propria.

Art.12 - Attività di recupero

1. Non si procede all'emissione di atti inerenti accertamenti-liquidazioni o comunque irrogazioni di sanzioni, qualora le somma dovute dal singolo debitore , al netto delle spese amministrative e di notifica, siano inferiori o uguali a euro 12,00 (dodici/00 euro) per anno.

Art.13 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata quando l'importo dovuto è uguale o inferiore a euro 12,00.
2. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Si precisa che tale limite non si applica per il pagamento ordinario dell'imposta municipale propria dovuta sugli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'art.1, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 427/1998.

Art.14

Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente riscosse a seguito di accertamenti definitivi e non contestati, dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento di un importo calcolato sulla base degli importi recuperati con l'attività di accertamento e riscossi come imposta municipale propria, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. La Giunta comunale determinerà entro il 30 marzo, dell'anno successivo, la percentuale per la costituzione del fondo.
3. Le somme di cui al precedente comma, saranno liquidate dal Responsabile del competente servizio, entro il 30 giugno dell'anno successivo, con apposita determinazione.

Art.15

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Ai termini di pagamento dei tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.
2. Il Comune su richiesta del contribuente, può concedere che l'imposta, gli interessi e le sanzioni dovuti per effetto di accertamenti definitivi anche con adesione del contribuente o di sentenza ed altri provvedimenti giurisdizionali, possono essere corrisposti in rate bimestrali, in numero non superiore a sei oppure in rate mensili non superiori a dodici. In casi di particolare difficoltà economica e solo per importi complessivamente dovuti superiori a € 1.200,00, le rate possono essere elevate a dodici bimestrali .
In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione. Alla dilazione si applicano gli interessi al tasso legale. L'importo della rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00. L'importo della rata bimestrale non può essere inferiore a € 100,00 .
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata , a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi .
4. Il debitore decade dal diritto alla dilazione in caso di ritardato pagamento di almeno due rate oppure nel caso di mancato pagamento di una rata. In entrambi i casi l'imposta ancora dovuta è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

5. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 20.000,00, la Giunta comunale, verificata la singola situazione debitoria, può richiedere al fine della concessione della rateizzazione idonee garanzie quali l'iscrizione di ipoteca sul bene o sui beni del creditore o in alternativa, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. Il debitore può scegliere di offrire la forma garanzia meno onerosa.

6. Il Funzionario responsabile del tributo può altresì eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico in sede di ravvedimento operoso, il pagamento dei tributi in rate mensili fino ad un massimo di dodici, o in rate trimestrali fino ad un massimo di quattro.

ART.16

Differimento dei versamenti

1. Il Funzionario responsabile del tributo può altresì eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato che trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico non è in grado di pagare l'imposta municipale propria alle scadenze previste per legge, che il pagamento venga effettuato in rate mensili fino ad un massimo di dodici, o in rate trimestrali fino ad un massimo di quattro, nel caso l'importo complessivamente dovuto dal contribuente sia superiore a € 1.000. La richiesta di dilazione dev'essere presentata prima delle scadenze previste per il pagamento. Alla dilazione si applicano gli interessi al tasso legale.

Art. 17

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo ai sensi del D.P.R. n. 602/1973 o con ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n.639/1910 in relazione alla forma di gestione dell'imposta.

Art. 18

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art.9, comma 8, del D.Lgs. 23 /2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i)gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 19 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012.